

# TARI – TASSA SUI RIFIUTI

## ANNO 2018

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone :

- dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore

Di seguito vengono fornite le informazioni principali riguardanti la TARI

### SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### OGGETTO D'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui per esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ecc..

L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 del c.c. dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### BASE IMPONIBILE

La TARI si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e similari;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

Nel caso di locali vuoti e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione di almeno una delle utenze relative ai servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas.

## TARIFFE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto in collaborazione con il soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.

Il piano finanziario, dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe, invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

## VERSAMENTO

### SCADENZE :

- **1° RATA – ACCONTO entro il 30.03.2018** pari al 30%, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente, nel caso non siano già disponibili le tariffe definitive
- **2° RATA entro il 31.10.2018**
- **3° RATA entro il 31.12.2018**

Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

## DICHIARAZIONE

**E' necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.** I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione o di inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti, in quanto i relativi dati vengono acquisiti

## NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Dal 2017 introdotta l'applicazione, per le utenze NON domestiche, di una riduzione della tariffa a seguito di cessione di eccedenze alimentari ad associazioni (Art. 37bis del Regolamento IUC) ed a seguito di attivazione del compostaggio aerobico (Art. 34 – comma 3bis del Regolamento IUC) previa apposita richiesta.